

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 26 gennaio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella
della solidarietà italiana

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
9 marzo 1948, n. 812)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di seguito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* È istituito l'Ordine della "Stella d'Italia" quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemeritenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia».

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* Il presidente dell'Ordine della "Stella d'Italia" è il Presidente della Repubblica».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *I.* L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. È istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all'estero.

2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonché le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia"».

4. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri».

5. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«L'Ordine della "Stella d'Italia" è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5».

6. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Alle spese relative all'Ordine della "Stella d'Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

7. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-bis. - 1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarietà ita-

liana", conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello definito dall'articolo 3, è consentito senza alcuna limitazione.

Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5.

2. La proposta di revoca dell'onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni».

8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole: «Ordine della "Stella della solidarietà italiana"» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine della "Stella d'Italia"».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE